

STUDIO LEGALE MOLteni

TEL. E FAX: 0039 02.55180910

MOB.: 375.6318905

E-MAIL: AVV.PAOLOMOLteni@STUDIOLEGALEMOLteni.IT

P.E.C.: PAOLO.MOLteni@CERT.ORDINEAVVOCATIMILANO.IT

Avv. Paolo Molteni
Giurisdizioni Superiori

Avv. Manuela Carpani
Avv. Vito Emanuele Cisternino
Avv. Denise Canu

MILANO - 20135
Via Francesco Burlamacchi, 11
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) - 25036
Via Martiri di Piazza Loggia, 1
MONZA (MB) - 20900
Via Antonio Locatelli, 1
ROMA - 00187
Via Sallustiana, 26

Spettabile
GDM Costruzioni s.r.l.
in Liquidazione e Concordato Preventivo
Peschiera Borromeo (MI)

Milano, 31 luglio 2025

Parere in ordine al credito della Società G.D.M. Costruzioni s.r.l. nei confronti del Ministero Infrastrutture e delle Opere Pubbliche

Si premette che:

- a) in data 18 ottobre 2018 il Tribunale di Roma, su ricorso di G.D.M. Costruzioni pubblicava Decreto Ingiuntivo n. 22404/2018 con cui ingiungeva a Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna di pagare in favore della ricorrente: la somma di €. 522.246,12;
gli interessi di cui agli artt. 4 e ss. d. lgs. 231/2002;
le aspesse di procedura liquidate in €. 4.200,00 per compensi, in €. 870,00 per esborsi, oltre ad i.v.a. e c.p.a. ed alle successive occorrenze;
il suddetto ricorso ed il suddetto pedissequo decreto venivano ritualmente e tempestivamente notificati **[ALL. 01]**;
- b) avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva opposizione il debitore ingiunto: con unico motivo di opposizione l'opponente, non contestando il credito oggetto della richiesta monitoria, deduceva l'insussistenza del diritto alla percezione della somma ingiunta (degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002) in quanto richiesta in violazione dell'art. 118, comma 3 e 3-bis d.lgs. 163/2006;
- c) il Tribunale di Roma con Sentenza n. 7982/2024 pubblicata in data 15/05/2024, in accoglimento delle eccezioni sollevate della parte opposta, respingeva l'avversa opposizione osservando (in sintesi) che la disposizione di legge ex adverso invocata, che legittimava la P.A. a sospendere il pagamento <<è riferita alla sola ipotesi in cui il rapporto d'appalto sia in corso con un'impresa in bonis in quanto se l'appaltatore è colpito dalla dichiarazione di fallimento o da altra situazione patologica analoga il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum>> e nel caso de quo

STUDIO LEGALE MOLteni

TEL. E FAX: 0039 02.55180910

MOB.: 375.6318905

E-MAIL: AVV.PAOLOMOLteni@STUDIOLEGALEMOLteni.IT

P.E.C.: PAOLO.MOLteni@CERT.ORDINEAVVOCATIMILANO.IT

era <<pacifico che: con ricorso dell'11 giugno 2013 veniva richiesta al Tribunale di Milano Sezione Fallimentare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo del tipo liquidatorio (docc. 10-11, fascicolo GDM); da questo momento, anche in esecuzione dell'ex art. 168 Legge Fallimentare, i creditori di GDM Costruzioni non hanno proposto alcuna azione esecutiva -anche presso terzi- e quelle precedentemente intraprese, che erano a quella data ancora pendenti, erano state dichiarate inefficaci; inoltre, sempre da questo momento, tutti i subappaltatori di GDM Costruzioni - compresi Carpenterie in Ferro Bruni s.r.l. e Promeccanica 2002 s.r.l. - non hanno avanzato alcuna richiesta di pagamento diretto all'attore opponente; in ogni caso, dal 11 giugno 2013, trovava applicazione il combinato disposto della L. Fall., art. 81 e dell'art. 38, comma 1, lett. a) CDA e quindi il contratto d'appalto avrebbe dovuto sciogliersi ex lege; in data 05-06 dicembre 2013 GDM Costruzioni veniva ammessa dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (doc. 13, fascicolo GDM); in data 14 gennaio 2014, la stazione appaltante scioglieva il contratto d'appalto (doc. 4 fascicolo opponente); in data 23-30 ottobre 2014 si apriva con decreto del Tribunale di Milano il giudizio di omologazione del concordato preventivo (doc. 14, fascicolo GDM); con successivo decreto n. 1355/2015 del Tribunale di Milano del 15-30 gennaio 2015 (doc. 15, fascicolo GDM) il concordato preventivo liquidatorio di GDM Costruzioni veniva omologato, senza alcuna opposizione nei termini di legge.

In applicazione dei principi sopra esposti, per effetto della misura concorsuale che ha interessato l'opposta tutti i crediti dei subappaltatori dell'opposta devono essere soddisfatti con moneta concordataria secondo le regole inderogabili della par condicio creditorum e l'eccezione sollevata dall'opponente Amministrazione va dunque rigettata non trovando applicazione nel caso in esame.

Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.>> [ALL. 02].

- d) Tale Sentenza veniva quindi ritualmente notificata, agli espressi fini ed effetti di cui agli articoli 285, 325 e 326 c.p.c., alla amministrazione opponente in data 13 giugno 2024, ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni per la proposizione di eventuale impugnazione [ALL.03];
- e) non essendo stata proposta alcuna impugnazione la suddetta Sentenza è passata in giudicato e con essa in Decreto Ingiuntivo che era stato integralmente confermato.

Tanto premesso, la Pubblica Amministrazione ha in seguito provveduto ad effettuare alcuni pagamenti, restando debitrice nei confronti di GDM Costruzioni del seguente importo che viene determinato tenendo conto delle seguenti tempistiche e considerazioni.

- 29/01/2013 data Fattura GDM Costruzioni n. 70/13 dell'importo di €. 876.581,94 iva inclusa;
- 11/06/2013 presentazione ricorso per Concordato Preventivo; ex Sentenza Trib. Roma *inter partes* n. 7982/2024 non poteva comunque trovare applicazione la sospensione dei pagamenti invocata dalla P.A. e pertanto in ogni caso da tale data sulla somma di complessivi €. 522.246,12 decorrono certamente gli interessi di mora ex art. 4 e ss D.Lgs 231/2002 di cui al Decreto Ingiuntivo Tribunale di Roma n. 22404/2018;
- ora, anche a non voler far decorrere gli interessi di mora dalla data scadenza fattura (13 febbraio

STUDIO LEGALE MOLTENI

TEL. E FAX: 0039 02.55180910

MOB.: 375.6318905

E-MAIL: AVV.PAOLOMOLTENI@STUDIOLEGALEMOLTENI.IT

P.E.C.: PAOLO.MOLTENI@CERT.ORDINEAVVOCATIMILANO.IT

2013), come inizialmente preteso, bensì -conservativamente- dal 12 giugno 2013 (come eccepito dal Ministero nei recenti scambi epistolari via p.e.c.), primo giorno successivo alla presentazione del suddetto ricorso / domanda di Concordato Preventivo, la situazione debitoria del Ministero Infrastrutture ed Opere Pubbliche alla data odierna 29 luglio 2025 è la seguente:

Totale capitale €. 522.246,12 + Interessi di mora dal 12/06/2013 al 04/09/2024 €. 505.215,19 = €.1.027.461,31

Versato il 05/09/2024: €. 522.246,12, di cui €. 505.215,19 di interessi di mora ed il residuo di €.17.030,93 di Capitale

Totale capitale residuo dovuto al 05/09/2024 (€. 522.246,12 – 17.030,93=) €. 505.215,19

Interessi di mora sul capitale residuo, dal 5/9/2024 al 19/11/2024: €. 12.716,89

Totale capitale + interessi di mora al 19/11/2024: €. 517.932,08

Versato il 19/11/2024: €. 451.164,86, di cui €. 12.716,89 di interessi di mora ed il residuo di €.438.447,97 di capitale

Capitale residuo dovuto al 20/11/2024 (€. 505.215,19 - €. 438.447,97=): €. 66.767,22

Interessi di mora dal 20/11/2024 al 29/07/2025: €. 5.148,86

Totale Capitale + interessi di mora al 29 luglio 2025: €. 71.916,08

Oltre: alle rispettive Tasse di registro del suddetto Decreto Ingiuntivo e della Sentenza n. 7982/2024, da quantificarsi.

Spese di lite, sia del procedimento monitorio sia del giudizio di opposizione, integralmente pagate.

§ § §

Si ritiene che la residua somma capitale sopra indicata non possa essere efficacemente contestata, posto che l'imputazione dei pagamenti, come sopra esposta, appare corretta in ragione del difetto di alcuna diversa espressione (mai effettuata) di consenso del creditore secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1194 c.c..

Sul capitale residuo di €. 66.767,22 dal 20/11/2024 continuano a decorre -sino al saldo effettivo- gli interessi di mora commerciali.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento od occorrenza, porgo

cordiali saluti.

Avv. Paolo Molteni



Firmato digitalmente da:
PAOLO MOLTENI
AVVOCATO
Firmato il 31/07/2025 15:26
Serie Certificato: 5834133198225024010154746636852755164
Valido dal 11/06/2024 al 11/06/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 522.246,12

Data Iniziale: 12/06/2013

Data Finale: 04/09/2024

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
12/06/2013	30/06/2013	€ 522.246,12	8,75%	18	€ 2.253,53
01/07/2013	31/12/2013	€ 522.246,12	8,50%	184	€ 22.377,89
01/01/2014	30/06/2014	€ 522.246,12	8,25%	181	€ 21.365,59
01/07/2014	31/12/2014	€ 522.246,12	8,15%	184	€ 21.456,45
01/01/2015	30/06/2015	€ 522.246,12	8,05%	181	€ 20.847,64
01/07/2015	31/12/2015	€ 522.246,12	8,05%	184	€ 21.193,18
01/01/2016	30/06/2016	€ 522.246,12	8,05%	182	€ 20.962,82
01/07/2016	31/12/2016	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2017	30/06/2017	€ 522.246,12	8,00%	181	€ 20.718,15
01/07/2017	31/12/2017	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2018	30/06/2018	€ 522.246,12	8,00%	181	€ 20.718,15
01/07/2018	31/12/2018	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2019	30/06/2019	€ 522.246,12	8,00%	181	€ 20.718,15
01/07/2019	31/12/2019	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2020	30/06/2020	€ 522.246,12	8,00%	182	€ 20.832,61
01/07/2020	31/12/2020	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2021	30/06/2021	€ 522.246,12	8,00%	181	€ 20.718,15
01/07/2021	31/12/2021	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2022	30/06/2022	€ 522.246,12	8,00%	181	€ 20.718,15
01/07/2022	31/12/2022	€ 522.246,12	8,00%	184	€ 21.061,54
01/01/2023	30/06/2023	€ 522.246,12	10,50%	181	€ 27.192,57
01/07/2023	31/12/2023	€ 522.246,12	12,00%	184	€ 31.592,31
01/01/2024	30/06/2024	€ 522.246,12	12,50%	182	€ 32.550,96
01/07/2024	04/09/2024	€ 522.246,12	12,25%	66	€ 11.568,11

Totale colonna giorni: 4102

Totale interessi moratori: € 505.215,19

Capitale + interessi moratori: € 1.027.461,31

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 505.215,19

Data Iniziale: 05/09/2024

Data Finale: 19/11/2024

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/09/2024	19/11/2024	€ 505.215,19	12,25%	75	€ 12.716,89

Totale colonna giorni: 75

Totale interessi moratori: € 12.716,89

Capitale + interessi moratori: € 517.932,08

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 66.767,22

Data Iniziale: 20/11/2024

Data Finale: 29/07/2025

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/11/2024	31/12/2024	€ 66.767,22	12,25%	41	€ 918,74
01/01/2025	30/06/2025	€ 66.767,22	11,15%	181	€ 3.691,68
01/07/2025	29/07/2025	€ 66.767,22	10,15%	29	€ 538,44

Totale colonna giorni: 251

Totale interessi moratori: € 5.148,86

Capitale + interessi moratori: € 71.916,08
